

<https://leautonomie.it/> **La validità delle graduatorie concorsuali modificate**

27/10/2025 Arturo Bianco Pubblico Impiego

I termini di validità delle graduatorie concorsuali che sono state interessate da modifiche limitate non devono essere riaperti: è quanto ci dice con due sentenze la terza sezione del Consiglio di Stato.

E' questa una indicazione assai utile sul terreno operativo per le pubbliche amministrazioni, considerato che molto spesso si registrano interventi giurisprudenziali che modificano gli esiti delle graduatorie concorsuali e si determinano quindi incertezze sul calcolo dei termini di validità.

Ci viene detto che la riapertura dei termini di validità si produce solamente nel caso in cui le modifiche determinate da sentenze all'ordine delle graduatorie sono radicali ed investono una pluralità di candidati dichiarati vincitori e/o idonei, mentre **nel caso in cui non si determinino variazioni di rilievo, quale per esempio quelle che riguardano una sola posizione, non si produce l'effetto di riapertura dei termini** per il calcolo della validità della graduatoria.

LA DURATA

Sulla base delle previsioni dettate dal d.lgs. n. 165/2001 e dal d.p.r. n. 82/2023 le graduatorie concorsuali nelle pubbliche amministrazioni hanno una durata biennale, mentre occorre ricordare che fino alla entrata in vigore dell'articolo 1, comma 149, della legge n. 160/2019, cd di bilancio 2020, tale validità era invece triennale.

Il d.l. n. 25/2025 ha disposto che negli enti locali la validità delle graduatorie concorsuali torna ad essere triennale, per come peraltro previsto dal d.lgs. n. 267/2000, cd testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Si deve ricordare che questa disposizione non è dettata nella forma della interpretazione autentica e che essa non limita neppure la sua applicabilità ai concorsi banditi o alle graduatorie approvate dopo lo scorso 15 marzo, data di entrata in vigore del decreto. Per cui si deve trarre la conclusione che alle graduatorie valide alla data del 15 marzo 2025 si applica la nuova disposizione, con conseguente allungamento ad un triennio dei termini di validità.

LE INDICAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

La sentenza n. 4835/2025 ha stabilito che il termine di validità delle graduatorie concorsuali oggetto di un provvedimento di modifica decorre dalla data della nuova deliberazione solamente se essa ha una **natura radicale e tale non è la fattispecie per la quale viene modificata una sola posizione peraltro successiva nell'ordine della stessa a quella del reintegrato**.

La sentenza n. 7579/2025 ha stabilito che una mera rettifica di graduatoria, che non determina modifiche sulle posizioni degli idonei, non integra gli estremi della sua radicale modifica, per cui non tornano a decorrere nuovamente i termini per la validità della graduatoria.

Leggiamo testualmente nella prima sentenza che non si deve trarre la conclusione che *“qualunque vicenda modificativa di una graduatoria, intervenuta successivamente alla sua approvazione, determini la rinnovazione del termine a quo di efficacia della stessa, dovendo a tal fine distinguersi tra le modifiche che alterano la fisionomia della stessa, sì da indurre a qualificare quella risultante come “nuova” graduatoria, dalle modifiche che ne lascino immutata l'identità sostanziale e, di conseguenza, il termine iniziale della relativa efficacia. Ritiene altresì il Collegio che un utile criterio discretivo delle vicende innovative da quelle meramente modificative debba prescindere da considerazioni di carattere meramente formale, per valorizzare i contenuti dispositivi della graduatoria, quale specifica tipologia di provvedimento amministrativo. Applicando le illustrate coordinate interpretative alla fattispecie in esame, deve osservarsi che la graduatoria scaturente dall'inserimento del candidato riammesso per effetto della citata sentenza del Consiglio di Stato è effettivamente caratterizzata dalla modifica della posizione in essa occupata dai concorrenti collocatisi in posizione successiva rispetto a quella del candidato reintegrato: basti considerare che gli stessi ricorrenti, che originariamente occupavano l'undicesima e la tredicesima posizione, si sono ritrovati a seguito del suddetto inserimento in dodicesima e quattordicesima posizione. E' quindi evidente che, da un punto di vista formale, la graduatoria approvata con la delibera n. 461 del 22 marzo 2022 è oggettivamente diversa da quella originaria. La suddetta modifica, tuttavia, è rimasta circoscritta alla integrazione del novero dei concorrenti in essa inseriti (attraverso l'aggiunta del candidato originariamente estromesso e riammesso ope iudicis) ed alla parziale variazione, in chiave meramente traslativa (nell'ordine di una posizione per ciascuno), della graduazione dei candidati collocati in posizione successiva, come appunto i ricorrenti. L'atto conclusivo della precedente procedura concorsuale è tuttavia rimasto di fatto lo stesso, con le varianti*

determinate dall'inserimento di un ulteriore candidato, così come sostanzialmente immutata è rimasta l'aspettativa all'assunzione di coloro che già vi erano collocati: **anzi, i ricorrenti, per effetto della integrazione della graduatoria, hanno visto slittare la loro posizione, con il conseguente indebolimento di quella aspettativa, sì che l'ipotizzata riapertura nei loro confronti del termine di efficacia della graduatoria si risolverebbe in un vantaggio non giustificato da effettivi cambiamenti nella loro posizione sostanziale**".

Leggiamo nella seconda sentenza che, nel caso specifico, si è realizzato "l'inserimento in graduatoria di un candidato inizialmente escluso e poi riammesso in seguito ad un diverso giudizio ha dato luogo allo slittamento al nono posto di altro soggetto – in precedenza posizionato all'ottavo posto – che, a sua volta, non ha patito alcun pregiudizio poiché è stato comunque mantenuto in servizio in soprannumero .. tutti i candidati inseriti hanno conservato invariato il punteggio e l'ordine di posizione. Deve quindi ritenersi che tale riammissione abbia rappresentato una **mera integrazione** della graduatoria originaria – e non una riformulazione sostanziale sicché essa si palesa inidonea a determinare un differimento della validità temporale della graduatoria conclusiva". Ed ancora, **"non soltanto non vi è stata alcuna rivalutazione delle prove espletate e dei titoli per come risultanti dalla graduatoria originaria ma soprattutto è rimasta immutata la graduatoria degli idonei non utilmente graduati da cui attingere per eventuali scorrimenti, sicché tutti i candidati inseriti hanno conservato invariato sia il punteggio, sia l'ordine di posizione"**.

L'OBBLIGO DI SCORRIMENTO

Si deve infine ricordare che, sulla base delle previsioni dettate dal d.l. n. 25/2025, articolo 4, comma 1, **"l'obbligo" di scorrimento delle graduatorie concorsuali si applica solamente per i vincitori**; questa previsione ha peraltro, per esplicita scelta legislativa, efficacia retroattiva.

Tale disposizione, come spiegato dalla relazione illustrativa: essa "è *intesa a escludere, superando così un contrario orientamento prevalente nella giurisprudenza, che le nuove procedure concorsuali delle PA necessitano di motivazioni, relativamente alla preferenza per la modalità di reclutamento mediante un nuovo bando concorsuale in luogo del previo scorrimento delle parti di graduatorie ancora vigenti (di precedenti concorsi omologhi) relative agli idonei non vincitori*".

In tal modo, si è voluto stabilire che **non vi è un "diritto" degli idonei alla assunzione per scorrimento da parte dell'amministrazione che ha bandito il concorso**.